

successivamente approvata col Decreto Ministeriale 31 luglio 1936 - XIV, il Direttore Generale ritiene che, procedendo all'esame delle norme convenzionali e di legge che disciplinano la concentrazione nell'Istituto del Portafoglio della predetta Compagnia, sono emerse due questioni che richiedono una più approfondita considerazione:

- 1°) la conversione in valuta italiana delle prestazioni dipendenti da contratti stipulati in valuta diversa;
- 2°) la necessità di chiarire i diritti che competono agli assicurati quando il pagamento dei premi venga interrotto e quando l'interruzione si verifichi in un tempo relativamente prossimo.

La prima questione trova origine nel primo capoverso dell'art. 3 del R. D. L. 31.5.1936 - XIV n. 1519, ove è disposto: "sono prive di efficacia le clausole di polizza riguardanti, comunque, la determinazione o il pagamento di somme in valute diverse da quella nazionale".

L'art. 4 della convenzione ribadisce il concetto disponendo che: "i capitali assicurati in valuta diversa da quella nazionale saranno assunti al cambio ufficiale del giorno della pubblicazione del decreto-legge, senza tener conto delle clausole per il pagamento in valuta "oro" della denominazione "oro" aggiunta alla valuta nazionale od estera in cui sono stipulati i contratti".